



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 110
DEL 22 DICEMBRE 2022**

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la facoltà dell'amministrazione comunale di concedere in uso temporaneo le sale presenti presso i seguenti immobiliari comunali: **Monastero di Colonna, Biblioteca Comunale, locali al p.t. di Palazzo Palmieri, Palazzo Beltrani, Chalet della Villa Comunale, Cassa Armonica presso la Villa Comunale, Chiosco Ottocentesco in stile Liberty sito in Piazza della Repubblica**, costituenti beni del patrimonio indisponibile dell'ente, il cui utilizzo deve essere prevalentemente finalizzato ad un uso rispondente a fini istituzionali ed ai bisogni della collettività locale.

Il presente regolamento non disciplina gli impianti sportivi, i beni del patrimonio disponibile e quelli demaniali di proprietà dell'Ente.

Le associazioni o i privati, al fine di poter avere in uso i locali disciplinati dal presente Regolamento, devono operare in uno dei seguenti settori di attività:

- Attività sociosanitarie
- Impegno civile, tutela sociale e promozione dei diritti umani
- Attività culturali ed artistiche

- Tutela ambientale
- Attività ricreative e sportive
- Promozione turistica e tutela delle produzioni tipiche locali.

Le concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, delle rappresentanze sociali, politiche, culturali e democratiche per attività gratuite, aperte alla pubblica fruizione e non perseguiti fini di lucro.

Art. 2

Possono accedere all'utilizzo di immobili, o parti di immobili, le associazioni o i privati che svolgono le attività indicate all'art.1, riconoscendo, nell'ordine, la precedenza a coloro che:

- svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale
- operano nel settore del volontariato
- conducono abitualmente attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini

Rimane salva, per gli immobili all'uso destinati, la possibilità di celebrare matrimoni con rito civile, secondo le modalità appositamente stabilite.

Gli immobili possono essere concessi in uso temporaneo, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche a privati cittadini, ad organizzazioni politiche e sindacali, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze, mostre, proiezioni, assistenza patronale ed iniziative di interesse sociale e/o assistenziale.

I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata, intendendosi questa ultima come attività che esclude la generalità dei cittadini quale, ad esempio, un'assemblea condominiale o una riunione aziendale.

ART. 3

Le concessioni dei locali menzionati possono essere:

- occasionali: quelle che non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a consentire lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari e manifestazioni varie, culturali, ricreative od inerenti il tempo libero;
- ricorrenti: quelle che consentono di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti prestabiliti, anche non consecutivi, per un periodo di norma non superiore a sei mesi;

- consecutive: quelle che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, culturali o di altro servizio conforme a quelli indicati all'art.1. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Le richieste di concessione e/o di rinnovo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'utilizzazione.

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato.

Le concessioni occasionali e ricorrenti sono rilasciate con provvedimento del Dirigente competente. Le concessioni consecutive sono rilasciate dal Dirigente previo atto di indirizzo formulato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 4

La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede del soggetto titolare della concessione presso l'immobile concesso in uso, di depositarvi materiali e suppellettili di proprietà del medesimo, nonché di manomettere le suppellettili e le attrezzature esistenti.

È fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre a quelli concessi, nonché di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati o di estendere l'uso dei locali stessi a terzi.

ART. 5

Il concessionario è direttamente responsabile in sede penale, civile e patrimoniale delle attività svolte nei locali concessi in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo, protragga l'occupazione dei locali. Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative simili, il concessionario dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

Ove previsto da appositi atti adottati dal Comune, il concessionario è tenuto a costituire deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni verificatisi agli immobili ed alle attrezzature in conseguenza dell'attività per i quali gli stessi sono stati concessi.

ART. 6

Le richieste di concessione in uso dei locali, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, devono essere indirizzate al Dirigente responsabile e registrate dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le richieste di concessione devono essere corredate da tutte le notizie atte ad illustrare l'attività che s'intende svolgere nei predetti locali, ed in particolare devono contenere:

- la descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- le finalità dell'iniziativa e l'assenza di fini di lucro;
- i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, ecc.;
- l'indicazione di eventuali soggetti terzi compartecipi dell'iniziativa;

e, limitatamente alle organizzazioni associative:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (non necessaria per le associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale).

ART. 7

Le concessioni sia in uso continuato che temporaneo sono subordinate al versamento anticipato del corrispettivo previsto delle tariffe in vigore, mediante pagamento su c/c postale n°18333708 o su c/c bancario n° mIT62D.05424.04297.000000.000224 entrambi intestati a Comune di Trani - Servizio Tesoreria, con l'indicazione della causale: SPESE PER UTILIZZO IMMOBILICOMUNALI.

ART. 8

Sono esentati dal pagamento della tariffa:

- le istituzioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato, Regione, Province, Comuni, Scuole) e commissioni da esse istituite;
- consulte e forum di cittadini previsti dall'art.61 dello Statuto comunale;
- iniziative che si avvalgono di partneri istituzionali, sempreché non prevedano oneri a carico dei partecipanti.

La concessione di generici patrocini non comporta l'esonero dal pagamento della tariffa.

ART. 9

È fatta salva la facoltà del Dirigente competente di sospendere o interrompere in qualsiasi momento

le concessioni rilasciate, per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni e assemblee pubbliche o riunioni istituzionali. La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere comunicata ai concessionari con almeno 24 ore di anticipo.

La sospensione e l'interruzione della concessione non danno luogo ad alcun rimborso od indennizzo in favore del concessionario, ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Solo in caso di revoca ed in assenza di possibilità di recupero in altra data della concessione, potrà darsi avvio ad apposita procedura di rimborso.

ART. 10

La concessione sia in uso continuato che temporaneo può essere revocata dal concedente in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente regolamento, quanto prescritto dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione.

Ricorrendone la fattispecie, non si darà luogo ad alcun rimborso.

ART. 11

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione Commissariale n°26 del 09.04.2015 ed entra in vigore dopo il decorso di gg.15 dalla pubblicazione.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 3 dell'ordine del giorno della seduta del 22/12/2022

N. 110 DEL REG.	Oggetto: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 26 DEL 09.04.2015 PER L'INCLUSIONE DEL CHIOSCO OTTOCENTESCO IN STILE LIBERTY E LA CASSA ARMONICA IN VILLA COMUNALE.
DATA 22/12/2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. MARINARO Giacomo con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X	18)	CORRADO Giuseppe	X
2)	PALUMBO Filiberto	X	19)	BIANCOLILLO Claudio	X
3)	LAURORA Tommaso	X	20)	TOPPUTO Vincenzo	X
4)	BRANA' Vito	X	21)	CIRILLO Luigi	X
5)	Avv. MARINARO Giacomo	X	22)	di GREGORIO Michele	X
6)	CORMIO Patrizia	X	23)	MASTROTOTARO Giuseppe	X
7)	CORNACCHIA Irene	X	24)	ANGIOLILLO ANTONIO	X
8)	AVANTARIO Carlo	X	25)	MOROLLO LUCA	X
9)	CUNA Federica	X	26)	di LEO Giovanni	X
10)	DI TULLO Denise	X	27)	DE TOMA Pasquale	X
11)	MANNATRIZIO ANSELMO	X	28)	CENTRONE Michele	X
12)	RUGGIERO Carlo	X	29)	FERRI ANDREA	X
13)	PARENTE LIA	X	30)	COZZOLI Emanuele	X
14)	LOCONTE Antonio	X	31)	LAURORA Erika	X
15)	BEFANO Antonio	X	32)	CORRARO Felice	X
16)	di MEO Donata	X	33)	SCIALANDRONE Mariangela	X
17)	LOPS Michele	X			

Totale presenti n. 19 Totale assenti n. 14

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la proposta n. 126 del 17.10.2022, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: Modificazione del Regolamento di cui alla Deliberazione Commissariale n. 26 del 09.04.2015 per l'inclusione del Chiosco Ottocentesco in Stile Liberty e la Cassa Armonica in Villa Comunale.

Non essendoci interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 19 voti favorevoli resi dai 19 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: favorevole.
- Laurora Tommaso: assente.
- Branà Vito: favorevole.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: favorevole.
- Cuna Federica: favorevole.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: favorevole.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Lops Michele: assente.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: assente.
- Topputo Vincenzo: favorevole.
- Cirillo Luigi: assente.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: assente.
- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: assente.

- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: assente.
- Corraro Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: assente.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma t.u. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione commissariale n. 26 del 09.04.2015 è stato approvato il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali”, il quale si applica ai seguenti beni del patrimonio indisponibile del Comune: Monastero di Colonna, Biblioteca Comunale, locali al piano terra di Palazzo Palmieri, Palazzo Beltrani e Chalet della Villa Comunale;
- che la disciplina portata da tale Regolamento deve considerarsi complementare a quella posta dal “Regolamento generale sulla gestione del patrimonio immobiliare” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022 e deve considerarsi speciale rispetto a quello, applicandosi qualora si tratti di uno degli immobili sopra indicati.

Considerato:

- che il Regolamento di cui alla deliberazione commissariale n. 26 del 09.04.2015 garantisce una ampia tutela dei beni a cui si applica e la devoluzione del loro uso prevalentemente a fini istituzionali e ai bisogni della collettività locale;
- che la devoluzione in prevalenza ad interessi pubblicistici deriva dalle previsioni degli artt. 1 e 2, i quali dispongono che l'utilizzo di tali beni possa essere concesso ad associazioni o privati che operano, senza fine di lucro, nei settori delle attività socio-sanitarie, dell'impegno

civile, della tutela sociale e della promozione dei diritti umani, delle attività culturali e artistiche e della tutela ambientale, delle attività ricreative e dello sport oppure anche ad altri enti e imprese, purché al fine di iniziative di interesse sociale e/o assistenziale;

- che tale devoluzione, inoltre, si coglie dalla previsione dell'ultima parte dell'art. 2 ove stabilisce che i locali in questione non possano essere concessi per attività di natura commerciale o privata, per tale intendendosi quella attività che esclude la generalità dei cittadini;
- che si ritiene opportuno estendere tale disciplina ad altri immobili di proprietà comunale, la concessione del cui utilizzo è frequentemente oggetto di istanze da parte dei cittadini, ed in particolare:
 - 1) del **Chiosco Ottocentesco in Stile Liberty**, sito in Piazza della Repubblica;
 - 2) della **Cassa Armonica** sita all'interno della Villa Comunale.

Considerato che non vi sono preclusioni a tale estensione dell'ambito di applicazione dell'indicato Regolamento in quanto anche tali beni appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Trani, essendo entrambi in possesso (cfr. ord. Cass. Sezioni Unite del 25 marzo 2016, n. 6019):

- 1) del requisito cd. Oggettivo, ossia la devoluzione del bene a fini di interesse generale, in quanto essi non sono oggetto di concessioni durature a privati per fini di lucro,
- 2) del requisito cd. Soggettivo, in quanto è espressa volontà dell'Ente proprietario assoggettarli al più stringente regime di carattere pubblicistico che informa i beni del patrimonio indisponibile.

Dato atto:

- che, per il principio di redditività, il rilascio delle concessioni d'uso di tali immobili deve essere subordinato al pagamento di un canone secondo un tariffario la cui adozione compete alla Giunta Comunale;
- che con deliberazione n. 138 del 25/11/2021 la Giunta Comunale ha effettivamente adottato un tariffario dei servizi pubblici a domanda individuale per l'utilizzo di diversi immobili di proprietà comunale fra i quali, però, non sono indicati né il Chiosco Ottocentesco in Stile Liberty sito in Piazza della Repubblica, né la Cassa Armonica sita all'interno della Villa Comunale.

Considerato:

- che l'art.117, sesto comma, della Costituzione attribuisce ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- che l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- che l'art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 definisce di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei Regolamenti, con esclusione dei Regolamenti di cui all'articolo 48, comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, ossia con esclusione di quelli afferenti all'ordinamento degli uffici e dei servizi, questi ultimi di competenza della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- che dunque, in virtù delle disposizioni richiamate, è competenza del Consiglio Comunale l'adozione dei Regolamenti in questa materia ma anche la loro modificazione;
- che tale competenza deve ritenersi comunque sussistente nel caso di specie anche se il Regolamento che si intende modificare è stato adottato con deliberazione commissariale, in quanto si tratta di un organo straordinario che fa le veci dell'organo politico in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modificazione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali approvato con deliberazione commissariale n. 26 del 09.04.2015 affinché vengano inclusi fra i beni a cui tale Regolamento si applica anche il Chiosco Ottocentesco in Stile Liberty, sito in Piazza della Repubblica, e la Cassa Armonica, sita all'interno della Villa Comunale.

Ravvisata la propria competenza in materia, per le ragioni già esposte.

Visto lo Statuto comunale.

Vista la L. n. 241/90.

Visto il D. Lgs.267/2000.

Preso atto che ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000, come da allegato prospetto, sono stati espressi i pareri attestanti la regolarità tecnica e contabile.

Con gli esiti delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

DELIBERA

1. **Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di modificare**, sulla base delle motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali” approvato con deliberazione commissariale n. 26 del 09.04.2015, con l’inserimento del Chiosco Ottocentesco in Stile Liberty, sito in Piazza della Repubblica, e della Cassa Armonica, sita all’interno della Villa Comunale, così attraendo gli indicati immobili alla stessa disciplina posta dall’indicato regolamento.
3. **Di approvare** il nuovo “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali”, apportando le modifiche suindicate.
4. **Di demandare** alla Giunta Comunale la dovuta integrazione del tariffario per i servizi pubblici a domanda individuale di cui alla deliberazione n. 138 del 25/11/2021.
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune di Trani.
6. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 comma 4 del D.Lgs N°267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 126**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 26 DEL 09.04.2015 PER L'INCLUSIONE DEL CHIOSCO OTTOCENTESCO IN STILE LIBERTY E LA CASSA ARMONICA IN VILLA COMUNALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (LL.PP.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/10/2022

Il Responsabile di Settore

ING LUIGI PUZZIFERRI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Loredana Napolitano

DELIBERA N. 110 DEL 22/12/2022

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. MARINARO Giacomo

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Trani, 22/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARINARO GIACOMO in data 27/01/2023
Francesco Angelo Lazzaro in data 25/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 27/01/2023 al 11/02/2023 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 27/01/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DEBORA DELCURATOLO in data 27/01/2023